



**Oggetto della procedura:
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse ad essere invitati alle gare per l'affidamento degli incarichi di **PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI", DI CUI ALL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL 11/07/2017 DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE UMBRIA (U.S.R. UMBRIA).**

(Aggiornamento al 16.10.2017)

Quesito n. 1

Domanda:

1. Al punto c) del paragrafo relativo ai Requisiti di idoneità tecnica-professionale (pag. 7), in seguito alla tabella con gli importi relativi ai "servizi di punta", viene citato: "Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, NON sono frazionabili fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal mandatario". Fermo restando la non frazionabilità del requisito per la singola categoria, il mandatario deve possedere tutti i servizi di punta relativi a tutte le categorie?
2. E' possibile partecipare in più di un raggruppamento manifestando l'interesse per immobili diversi o è vietato a prescindere dalla scelta dell'immobile (pag. 4)?

Risposta:

1. Si rinvia all'Avviso rettificato a seguito della determinazione dirigenziale n. 67 del 13/10/2017;
2. Come specificato a pagina 3 dell'Avviso, **è fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, oppure di partecipare anche in forma individuale quando abbia presentato manifestazione in associazione o consorzio, ciò a prescindere dalla scelta dell'immobile. Ciò per garantire il principio di rotazione degli inviti ai fini dei sorteggi.**


Quesito n. 2

Domanda:

Alla lettera c) dell'avviso (pag. 7), è scritto: "Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, NON sono frazionabili fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal mandatario." Ciò vuol dire che in caso di RTP il mandatario deve soddisfare **CONTEMPORANEAMENTE** il requisito per E12, S03, S04, IA01, IA02, ecc.?

Risposta:

Si rinvia all'Avviso rettificato a seguito della determinazione dirigenziale n. 67 del 13/10/2017.



Quesito n. 3

Domanda:

In riferimento all'avviso di indagine di mercato per la progettazione degli interventi inseriti nel "programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici" si chiede un chiarimento in merito al punto "c" dei requisiti di idoneità tecnica-professionale e più precisamente alla frase riportata alla fine della tabella riepilogativa delle scuole oggetto di intervento: "...Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, NON sono frazionabili fra i componenti del raggruppamento e debbono essere posseduti dal mandatario."

Si chiede un chiarimento su quali requisiti debba avere il mandatario.

Deve possedere due servizio di punta per ogni categoria?

Ogni professionista componente del raggruppamento dovrà avere due servizi di punta per ogni categoria (non frazionabili)

Risposta:

Si rinvia all'Avviso rettificato a seguito della determinazione dirigenziale n. 67 del 13/10/2017.

Quesito n. 4

Domanda:

Si chiede se è possibile dimostrare il possesso dei suddetti requisiti sommando tra loro differenti servizi ognuno dei quali garantisce alcune categorie di quelle richieste (ma non tutte).

Ad esempio, nel caso di specie:

BASTIA UMBRA	Scuola media "Colomba Antonietti" - Palestra	E.12 importo lavori > € 77.762,25 S.03 importo lavori > € 19.440,56 S.04 importo lavori > € 19.440,56 IA.01 importo lavori > € 19.440,56 IA.02 importo lavori > € 19.440,56 IA.04 importo lavori > € 29.160,85
---------------------	--	---

Si chiede se è possibile dimostrare i suddetti requisiti (ad esempio) nel seguente modo:

Servizio 1): Progettazione di immobile con seguenti categorie:

E.12 importo lavori > € 77.762,25 x 0,60
IA.01 importo lavori > € 19.440,56 x 0,60
IA.02 importo lavori > € 19.440,56 x 0,60
IA.04 importo lavori > € 29.160,85 x 0,60

Servizio 2) : Collaudo di strutture con seguenti categorie:

S.03 importo lavori > € 19.440,56 x 0,60
S.04 importo lavori > € 19.440,56 x 0,60



La suddetta modalità rispecchierebbe quanto richiesto e cioè nr. 2 servizi di ingegneria c.d. di punta la cui somma di categorie e di importi garantirebbe i requisiti richiesti.

Risposta:

Si rinvia all'Avviso rettificato a seguito della determinazione dirigenziale n. 67 del 13/10/2017. Si rimanda inoltre ai punti 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" per l'individuazione dei servizi dichiarabili ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Quesito n. 5

Domanda:

- A) viene citato un allegato A per i requisiti relativi all'art. 80 del codice degli appalti ma non vi è traccia nel sito.
- B) in una RTA da costituire tra professionisti c'è scritto che ogni professionista deve compilare il quadro A sulla domanda, quindi riempire tanti quadri A quanti sono nella RTA e poi devono firmare digitalmente la domanda tutti quanti? il solo mandatario deve inserire la fotocopia del documento?
- C) gli allegati 1 e 2 vanno presentati individualmente oppure uno allegato per tutta la RTA con indicato il professionista?
- D) gli allegati 1 e 2 vanno firmati digitalmente da ognuno dei partecipanti singolarmente?
- E) la domanda di partecipazione sarà unica firmata dal mandatario (e dagli altri nel caso affermativo della domanda B), non è necessario presentare una domanda per ogni partecipante?
- F) se un professionista non ha eseguito nessun lavoro negli ultimi 10 anni, può partecipare alla RTA?


Risposta:

- A) la citazione dell' allegato A è un mero refuso, e si deve intendere come allegato 1 – facsimile di domanda;
- B) in questa prima fase di indagine di mercato è sufficiente che l'istanza venga compilata per ogni componente del RTP e **sottoscritta dal solo legale rappresentante del Mandatario**, di cui andrà allegato il documento di identità;
- C) e' sufficiente presentare un allegato per tutto il RTP, indicando chiaramente il professionista che ha svolto l'incarico;
- D) in questa prima fase di indagine di mercato gli allegati 1 e 2 vanno **firmati digitalmente dal solo legale rappresentante del Mandatario**, di cui andrà allegato il documento di identità;
- E) si rimanda alle risposte ai punti precedenti;
- F) si, potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrano nei limiti delle rispettive competenze. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Quesito n. 6

Domanda:

Ho intenzione di manifestare l'interesse per la gara di riapertura di 9 scuole in Umbria da voi pubblicata in data 02/10/2017.



Siccome ho intenzione di partecipare in RTP con altri professionisti e quindi devo inserire nel gruppo di lavoro il "giovane professionista" vi chiedo quanto segue:

- 1) La gara non ha né CUP né CIG e quindi come faccio a produrre il PassOE per ciascun membro del RTP ?
- 2) Visto che costituiremo un RTP è necessario produrre una Dichiarazione di Intenti sottoscritta da tutti i membri del RTP ?
- 3) Il "giovane professionista" (iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pesaro a fine Maggio 2017) non ha ancora la firma elettronica, che gli arriverà dopo la scadenza della manifestazione di interesse, e quindi non può iscriversi né all'ANAC, né all'Elenco Speciale dei Professionisti del Terremoto e né tantomeno può firmare digitalmente le dichiarazioni di gara di sua competenza, come si può fare ?

Risposta:

- 1) Poiché siamo nella fase di indagine di mercato propedeutica alle procedure negoziate non è necessario produrre il PASSOE;
- 2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 5;
- 3) l'iscrizione è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.

Quesito n. 7

Domanda:

In merito alla manifestazione in oggetto si chiede se per soddisfare i servizi di ingegneria e architettura di cui al punto c e d di pg 4 e 5 della manifestazione, si possono considerare anche incarichi di direzione lavori contabilità e coordinamento della sicurezza.

Risposta:

si, si rimanda a tal fine ai punti 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" per l'individuazione dei servizi dichiarabili ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Quesito n. 8

Domanda:

Nel caso di RTP di tipo "orizzontale" il c.d. "Servizio di Punta" può essere raggiunto da almeno un singolo professionista nella propria classe e categoria?


Risposta:

Si rinvia all'Avviso rettificato a seguito della determinazione dirigenziale n. 67 del 13/10/2017.

Quesito n. 9

Domanda:

Si chiede inoltre se relativamente alla categoria IA04 impianti elettrici che devono essere progettati e diretti per l'edilizia scolastica possano essere ritenuti validi servizi dello stesso tipo, sempre svolti per l'edilizia scolastica, ma attestati in categoria IA03, in quanto sono la medesima tipologia di opere ma che altra amministrazione pubblica ha ritenuto di attestare in categoria IA03 (la differenza non dipende dalla complessità dell'opera ma dalla interpretazione normativa che ne danno due differenti amministrazioni).



Risposta:

No, a tal fine si trascrive quanto espressamente stabilito dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* :

“Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.”

Quesito n. 10

Domanda:

1) per soddisfare i requisiti per servizi di ingegneria e architettura di cui al punto b e c di pag. 6 e 7 della manifestazione, si possono considerare anche incarichi di direzione lavori contabilità e coordinamento della sicurezza anche se le prestazioni in oggetto riguardano la sola progettazione?

2) se il Rtp costituendo intende partecipare per tutte le scuole, è sufficiente fare un unico allegato 2 che qualifica per le scuole con gli importi più alti e che quindi qualifica automaticamente per tutte le altre?

Risposta:

1) sì, si rimanda a tal fine ai punti 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”* per l’individuazione dei servizi dichiarabili ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

2) Sì.

Quesito n. 11

Domanda:

il giovane professionista indicato è dipendente della società mandataria del Rtp costituendo. La suddetta società è iscritta nell’elenco speciale dei professionisti e durante la fase di iscrizione a tale elenco, come richiesto dalla piattaforma, ne è stata indicata la presenza. Si chiede se è lecito che il giovane professionista dipendente non sia iscritto all’elenco speciale dei professionisti in quanto facente parte della società.

Risposta:



Si.

Quesito n. 12

Domanda:

Per il requisiti di idoneità tecnica professionale dell'espletamento dell'incarichi svolti degli ultimi 10 anni sono validi al fine della qualifica categorie di lavori superiori ?(es. invece di E.08 possedere E.12).

Risposta:

Si, si rimanda alla risposta al quesito n. 9.

Quesito n. 13

Domanda:

Siamo una società di ingegneria avente un giovane professionista su base annua che fattura più del 50% per noi, se siamo in RTP costituendo con un geologo, il giovane deve necessariamente essere un mandante o possiamo solo indicarlo come nostro collaboratore, e poi comunque dichiararlo nel gruppo di lavoro come co- progettista?

Risposta:

Il giovane professionista su base annua che fattura più del 50% alla società non deve essere necessariamente un mandante e può essere dichiarato come progettista.